

AFFARI LEGALI

Le Sezioni unite della Corte di cassazione sono intervenute sul ricorso di un legale

Sanzionato l'avvocato furbetto

No al precetto se la controparte vuol pagare i debiti

Pagina a cura

DI ADELAIDE CARAVAGLIOS

Confermata la sanzione disciplinare della sospensione all'avvocato che procede con il precetto nonostante sia a conoscenza della disponibilità della controparte al pagamento dei propri debiti: lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 13983/2019, intervenendo sul ricorso di un legale. Nei fatti era accaduto che il Cnf, in parziale accoglimento delle sue doglianze, aveva provveduto a ridurre la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per la durata di un anno – comminatagli dall'Ordine di appartenenza – alla durata di quattro mesi. Il procedimento disciplinare era stato promosso «per una serie di inosservanze» tra le quali il fatto di non aver dato riscontro ad una comunicazione pervenutagli via fax dall'avvocato di controparte, nella quale veniva chiaramente dichiarata la disponibilità della propria assistita, una spa,

a corrispondere le somme che sarebbero state eventualmente liquidate in sentenza oltre

all'invito ad inviare i relativi conteggi. A fronte di ciò tuttavia il ricorrente aveva posto

in esecuzione la sentenza, non avvisando il difensore della spa della sua avvenuta emissione

ed aggravandone al contempo la posizione «con onerose e plurime iniziative giudiziali, senza che ciò corrispondesse ad una effettiva tutela delle ragioni proprie e delle parti assistite». Nell'unico e articolato motivo di censura il legale lamentava il fatto che, in atti, la comunicazione via fax risultava inesistente: per i giudici di legittimità invece quanto lamentato non poteva ritenersi rilevante sia perché «la missiva in esame doveva considerarsi alla stregua di una comunicazione di stile, tipica del costume dei debitori, volta a postergare o ritardare il pagamento di quanto dovuto per evitare l'avvio di una procedura esecutiva», sia perché da quanto emerso era logico dedurre che egli ne era comunque

venuto a conoscenza, altrimenti non avrebbe potuto effettuare alcuna valutazione: gli specifici apprezzamenti mossi relativi al contenuto dimostravano chiaramente «che questi l'aveva ricevuta». Così argomentando hanno quindi rigettato il ricorso con condanna al pagamento anche del contributo unificato.

